

INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 è necessario distinguere, ai fini della riscossione dell'indennità di cui trattasi, i periodi di ferie maturati prima del 29 aprile 2003 da quelli maturati successivamente a tale data e quindi soggetti alla disciplina prevista dal Decreto citato.

Per le ferie maturate prima del 29 aprile 2003 è possibile procedere alla monetizzazione dei periodi di ferie residui.

Dopo il 29 aprile 2003, l'articolo 10 del Decreto prevede il riconoscimento di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e in relazione a tale periodo minimo vieta il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione di rapporto.

Di conseguenza, per i periodi di ferie maturati successivamente al 29 aprile 2003 è possibile la monetizzazione delle ferie solo per i giorni eccedenti il periodo minimo di quattro settimane o per quelli residui al momento della cessazione del rapporto di lavoro.



SUPERBONUS

Dopo il 31 dicembre 2007, termine di scadenza del "superbonus", è possibile, comunque, continuare l'attività lavorativa ed i contributi versati successivamente a tale termine daranno diritto ad un supplemento di pensione.

